

Sono diverse le novità in tema di semplificazioni fiscali contenute nel relativo decreto legislativo.

Per quanto riguarda il 730 precompilato, i sostituti d'imposta dovranno inviare le nuove Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Sarà inoltre anticipata al 28 febbraio la data di trasmissione di alcuni oneri deducibili o detraibili sostenuti l'anno precedente (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare).

Nel 2016, inoltre, dopo una prima fase in cui verranno soltanto indicati i dati disponibili in Anagrafe tributaria, questi ultimi saranno successivamente integrati con quelli del Sistema Tessera Sanitaria, e, quindi, acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie.

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene trasmessa al contribuente in via telematica, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia o inserendo ulteriori informazioni.

Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità:

- accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati;
- integrarla, mediante dati non conosciuti all'Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc...), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all'assistenza fiscale, che provvedono all'integrazione della dichiarazione ed all'apposizione del visto di conformità.

Il modello 730 precompilato potrà essere lavorato esclusivamente da dottori commercialisti, CAF, e consulenti del lavoro.

Resteranno fuori, allora, dalle dichiarazioni precompilate i tributaristi, i ragionieri abilitati, i geometri fiscalisti e i centri elaborazioni dati.

Altra rilevante modifica riguarda la Dichiarazione di successione, che non dovrà più essere presentata se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000,00 euro (dagli attuali 25.822,00 euro) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Per ciò che riguarda i rimborsi IVA è stato previsto l'azzeramento degli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro e l'eliminazione della prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti "non a rischio".

Altra novità nel mondo IVA è l'innalzamento della soglia rilevante per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell'attività d'impresa. Più in dettaglio, si prevede l'innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.

Viene inoltre inserita una norma che allinea la nozione di "prima casa" rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che anche l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati.

Con le nuove norme introdotte dal D.lgs. semplificazioni fiscali, con l'esercizio dell'opzione per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell'archivio VIES e può iniziare da subito ad effettuare operazioni

intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).

Per ciò che concerne la determinazione del reddito dei professionisti, si prevede che le spese di vitto e alloggio “prepagate” dal committente al professionista non vengano più considerate come compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.